Regione Lombardia

ASL Lecco

DELIBERAZIONE N. 253 **DEL** 14 MAGGIO 2015

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI ZONA 2015-2017

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di MAGGIO , in Lecco nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale, il Direttore Generale dott. Paolo Moroni prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la L.R. 3/2008, in coerenza con la L. 328/2000, prevede che l'attuazione del Piano di Zona avvenga tramite un accordo di programma tra i Comuni e la ASL;

VISTI:

- la DGR n. X/2941 del 19/12/2014 (Approvazione documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità: linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017");
- il "Piano di Zona unitario degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate 2015-2017", agli atti, approvato dalle Assemblee Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate in data 11/05/2015;
- l'accordo di programma dell'ambito distrettuale di Bellano per la realizzazione del PdZ 2015-2017 approvato dall'Assemblea Distrettuale di Bellano in data 11/05/2015 ed allegato al presente provvedimento;
- l'accordo di programma dell'ambito distrettuale di Lecco per la realizzazione del PdZ 2015-2017 approvato dall'Assemblea Distrettuale di Lecco in data 11/05/2015 ed allegato al presente provvedimento;
- l'accordo di programma dell'ambito distrettuale di Merate per la realizzazione del PdZ 2015-2017 approvato dall'Assemblea Distrettuale di Merate in data 11/05/2015 ed allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, ai sensi della DGR sopracitata, sostiene e accompagna la programmazione integrata a livello sovra-distrettuale, ove possibile prevedendo la sottoscrizione di accordi di programma sovra-ambiti;

DATO ATTO:

- che il Piano di Zona unitario 2015-2017, oltre a prevedere la programmazione di una serie di interventi a livello sovra-distrettuale, indica il percorso per arrivare ad un effettivo Piano di Zona unico, con unico Accordo di Programma, nel corso del triennio 2015-2017;
- che la programmazione e realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di Zona vedrà il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati del territorio: in tal senso gli accordi di Programma saranno sottoscritti da altre istituzioni (Provincia, Consiglio di Rappresentanza,

Azienda Ospedaliera, Comunità Montane, Prefettura, Questura, Ufficio Scolastico), ed è prevista la successiva adesione anche da parte di soggetti (in particolare Fondazioni, soggetti del Terzo Settore e Organizzazioni Sindacali);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociale

DELIBERA

- di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, l'Accordo di Programma dell'ambito distrettuale di Bellano per la realizzazione del PdZ 2015-2017 allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, l'Accordo di Programma dell'ambito distrettuale di Lecco per la realizzazione del PdZ 2015-2017 allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, l'Accordo di Programma dell'ambito distrettuale di Merate per la realizzazione del PdZ 2015-2017 allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di incaricare la Direzione Sociale di accompagnare e fornire supporto alle attività degli ambiti distrettuali nel percorso verso il Piano di Zona unico, come previsto negli Accordi di Programma sopracitati;
- di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità;
- di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 18, comma 9, L.R. n. 33/09;
- di disporre ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L. R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Moroni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Antonietta Ferrigno)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Gattinoni)

IL DIRETTORE SOCIALE
(Dr. Massimo Giupponi)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO PRESENTATO:
Responsabile del procedimento: Dr. Massimo Giupponi
Responsabile della pratica: Dr. Stefano Faedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line dell'Ente per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi.

Lecco, lì..... ..... Il Funzionario addetto

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-2017

AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO

ENTI SOTTOSCRITTORI:

- COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
- COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA
- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
- CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
- PROVINCIA DI LECCO
- AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO
- PREFETTURA DI LECCO
- QUESTURA DI LECCO
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO

PREMESSO:

Che l'art. 34 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, prevede che per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un accordo di programma;

Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- il conferimento agli Enti locali della titolarità e responsabilità in merito alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare con l'utilizzo dello strumento del Piano di Zona;
- il trasferimento di risorse agli Enti locali per la realizzazione dei servizi programmati. Tali risorse includono il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale, altre risorse regionali o sovra regionali, come ad esempio quelle relative al Fondo per la famiglia istituito con DGR 116/2013, e vanno ad aggiungersi a quelle annualmente messe a disposizione dai Comuni sulla base di quanto definito dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, oltre che a quelle attivate sul territorio attraverso la collaborazione con soggetti privati e del privato sociale;
- il riconoscimento e l'agevolazione, da parte degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nell'ambito delle rispettive competenze, del ruolo delle formazioni sociali elencate all'Art. 1 comma 4 della stessa Legge 328/00 nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che la Legge n. 3/2001 – Riforma del Titolo V della Costituzione, mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del sistema dei servizi sociali ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di governo;

Che la Legge Regionale n. 3/2008 definisce e declina il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, che attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. La programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;

Che la Legge del Consiglio Regionale n. 39 del 14 febbraio 2012 introduce che "l'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce di norma la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, in materia di servizi sociali", con l'aggiunta all'art. 18 della Legge Regionale n. 3/2008 del comma 11 bis;

Che le Linee di Indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2941 del 19/12/2014, in coerenza con la Legge n. 328/2000 e con la Legge Regionale n. 3/2008, individuano l'Accordo di Programma quale strumento che regola i rapporti di collaborazione tra Comuni, gli altri Enti pubblici e i soggetti del terzo settore, e richiamano la possibilità per questi ultimi di aderire all'Accordo di Programma su loro richiesta;

Che le già citate Linee di Indirizzo regionali per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 richiamano la necessità di:

- focalizzare l'attenzione sulla ricomposizione delle politiche e degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione, su tre differenti dimensioni:
  - le conoscenze e le informazioni che alimentano le decisioni
  - le risorse impiegate nel sistema di welfare
  - i servizi offerti ai cittadini
- programmare in modo integrato, favorendo una lettura condivisa dei bisogni ed una presa in carico integrata delle persone, avviando i processi di ricomposizione su diversi livelli:
  - tra Comuni dello stesso Ambito
  - tra Ambiti afferenti alla stessa ASL
  - tra Ambiti e ASL, anche grazie all'attività della cabina di regia
  - tra Comuni e altri attori sociali (Enti pubblici, soggetti privati e del privato sociale)
- avviare un processo di ricomposizione anche a livello di governance per favorire i processi di integrazione, con particolare riferimento a:
  - la cabina di regia quale luogo di programmazione, governo e monitoraggio degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni
  - le gestioni associate quale organismo per favorire una idonea integrazione gestionale almeno a livello di Ambito
  - il terzo settore quale soggetto che concorre all'individuazione degli obiettivi e partecipa alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura della persona

- favorire, laddove si verifichino condizioni favorevoli, una programmazione sociale territoriale e quindi a sottoscrivere Accordi di Programma sovra-distrettuali; in questo senso Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più Ambiti afferenti alla stessa ASL;

Che il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, sulla base delle indicazioni regionali, ha approvato il 17 marzo 2015 un "documento di indirizzo per la stesura dei Piani di Zona 2015-2017" che prevede fra l'altro:

- l'approvazione di un unico documento, denominato "Piano di Zona unitario", che evidenzi la necessità di condividere la programmazione a livello provinciale, mantenendo al contempo capitoli specifici sulla programmazione nei tre Ambiti;
- la definizione di un percorso che – nel corso del triennio e con l'accompagnamento di Regione Lombardia – vada a modificare gli assetti di governance per arrivare ad un vero e proprio Piano di Zona unico, con alcuni step intermedi:
  - costituzione di un Ufficio di Piano Unico;
  - utilizzo omogeneo delle risorse regionali nei tre Ambiti;
  - definizione di un nuova governance istituzionale che porti la titolarità della programmazione delle attuali Assemblee ad un unico organismo;
  - eventuale revisione degli attuali modelli di gestione;

  tale percorso dovrà tenere conto delle eventuali modifiche degli assetti territoriali previste dal progetto di riforma sanitaria avviato da Regione Lombardia;
- l'ampliamento dell'area comune, con l'indicazione di includere ulteriori linee di intervento che nel triennio 2012-2014 erano programmate a livello distrettuale, e la ridefinizione organizzativa dell'Ufficio dei Piani, organismo tecnico di supporto alla programmazione sovra-distrettuale;
- la ricomposizione delle risorse all'interno dei singoli Ambiti, con l'obiettivo di una sempre maggiore integrazione, aumentando le risorse programmate e gestite in forma associata rispetto a quelle gestite in forma singola dai Comuni.

Che il ruolo istituzionale di coordinamento relativamente alla programmazione dell'Area Comune viene affidato al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, allargato ai Presidenti delle Assemblee Distrettuali, che si avvale a tal fine del supporto tecnico dell'Ufficio dei Piani e della Cabina di Regia;

Che le Assemblee Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate hanno approvato il "Piano di Zona unitario degli ambiti di Bellano, Lecco e Merate - 2015-2017" nella seduta congiunta del 11/05/2015, che prevede quali enti capofila per la realizzazione del Piano di Zona:

- Ambito di Bellano: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
- Ambito di Lecco: Comune di Lecco
- Ambito di Merate: Azienda Speciale Retesalute

SI CONVIENE LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA:

ENTI SOTTOSCRITTORI:

- I Comuni di:
  Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno
- La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera in qualità di Ente capofila
- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco
- Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
- La Provincia di Lecco
- L'Azienda ospedaliera di Lecco
- La Prefettura di Lecco
- La Questura di Lecco
- L'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco

ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

I Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno:

- **approvano il Piano di Zona 2015-2017** elaborato nel rispetto dei criteri della Legge n. 328/00, della Legge Regione n. 3/2008 (e successive modifiche) e della DGR n. X/2941 del 19/12/2014, Piano che ha valenza programmatoria triennale e che annualmente potrà essere aggiornato rispetto alla definizione delle priorità d'intervento, all'allocazione delle risorse economico – finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di offerta;
- **prendono atto** dei contenuti della programmazione specifica degli Ambiti Distrettuali di Lecco e di Merate, come da capitoli inclusi nel Piano di Zona sopracitato;
- **prendono atto** che gli assetti istituzionali e i rapporti fra gli enti sottoscrittori definiti nel presente Accordo di Programma potranno essere modificati nel triennio, nel contesto del percorso verso il Piano di Zona unico, sulla base di nuovi provvedimenti adottati dalle Assemblee Distrettuali di concerto con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con Regione Lombardia;
- **prendono atto** che i contenuti del presente Accordo di Programma sono stati condivisi in Consiglio di Rappresentanza fra i tre Ambiti, e che i tre Accordi di Programma Distrettuali sono realizzati con una struttura uniforme e con i medesimi contenuti per quanto attiene alla premessa, alle finalità, agli obiettivi sovra-distrettuali;

La sottoscrizione del presente Accordo di Programma ha la finalità di stabilire i ruoli e le collaborazioni fra i diversi soggetti sottoscrittori, al fine di garantire l'attuazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2015-2017, con particolare riferimento al capitolo sull'area Comune, al capitolo sull'integrazione sociosanitaria e al capitolo sulla programmazione specifica dell'Ambito di Bellano.

ART. 2 – IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Ferme restando le competenze di ciascun Ente sottoscrittore di cui agli articoli successivi, le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:

- concorrere alla realizzazione degli interventi approvati nel Piano di Zona 2015-2017;
- raccordare ogni atto di intesa in materia sociale e socio-sanitaria alla programmazione dei Piani di Zona, per favorire il superamento della frammentazione e la ricomposizione degli interventi;
- condividere, tramite il Consiglio di Rappresentanza, le strategie di azione comune in occasione di bandi, finanziamenti, che investono direttamente e indirettamente la programmazione sociale e socio-sanitaria;
- coordinare i rispettivi strumenti di programmazione e pianificazione in particolare nella fase di elaborazione dei programmi, al fine di condividere e confrontare la lettura dei bisogni e l'individuazione di possibili priorità;
- garantire la partecipazione, quando necessario in ragione degli argomenti trattati, ai lavori degli organismi di supporto alla programmazione sociale (Ufficio dei Piani e Cabina di Regia;
- assumere gli impegni finanziari stabiliti dal presente Accordo di programma e, sulla base di determinazioni del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale, valutare le eventuali variazioni;
- dare avvio ad ogni intervento concertato dando atto che i fondi previsti per gli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altre aree d'intervento previste dal Piano di Zona, secondo le indicazioni regionali.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

Viene individuato quale Ente capofila dell'Accordo di Programma la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, a cui spetterà portare a buon fine il presente Accordo di Programma.
L'Ente capofila realizzerà tutti gli interventi necessari per garantire il pieno livello di conoscenza e partecipazione degli Enti firmatari.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano Distrettuale viene collocato all'interno dell'Ente Capofila, che dovrà garantire la gestione amministrativa e contrattuale del personale operante nell'Ufficio di Piano stesso. Ai sensi della DGR 2941 del 19/12/2014, che prevede la separazione del ruolo di programmazione da quello della gestione, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano risponde funzionalmente al Presidente dell'Assemblea Distrettuale.
Come previsto nel Piano di Zona 2015-2017 approvato dall'Assemblea Distrettuale, il coordinatore dell'Ufficio di Piano è tenuto a destinare parte del proprio tempo lavorativo alle attività di programmazione sovra-distrettuale in seno all'Ufficio dei Piani.
Ai sensi della costituzione di un Ufficio di Piano unico a livello provinciale, prevista nel Piano di Zona sopracitato, si prevede nel corso del triennio una ridefinizione dell'Ufficio di Piano e della sua collocazione.

ART. 5 – RUOLO E FUNZIONI DELL'ENTE CAPOFILA

La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, in relazione al ruolo di capofila a cui è designato, svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari e aderenti all'Accordo di Programma e risponde alla collegialità degli stessi.
La Comunità Montana, rappresentata dal Presidente o suo delegato, ha l'attribuzione di individuare, di concerto con l'Esecutivo Distrettuale, le azioni per l'attuazione del Piano di Zona.
Il capofila Comunità Montana, mediante la propria organizzazione, assicura la funzione di supporto alla programmazione di competenza degli organismi politici distrettuali.
A tale scopo:

- assicura il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- garantisce la partecipazione dei componenti dell'Ufficio di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro interdistrettuali (Ufficio dei Piani, Cabina di Regia, Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale, etc.);
- garantisce il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle competenze di ciascuno (Provincia, ASL, Azienda Ospedaliera, Terzo settore, etc.);
- mette a disposizione la propria organizzazione e struttura per l'attività dell'Assemblea Distrettuale, per l'attività dell'Esecutivo Distrettuale, per quella del tavolo del Terzo settore, per l'attività dei gruppi di progetto che potrebbero essere organizzati nel corso del triennio;
- gestisce ed amministra le risorse finanziarie assegnate dall'Assemblea Distrettuale secondo le destinazioni ed i criteri forniti dalla stessa o dall'Esecutivo Distrettuale;
- rende conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alle tempistiche indicate dagli organismi politici distrettuali e dall'ASL;
- provvede a fornire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione al fine anche degli adempimenti relativi al debito informativo e secondo le competenze dell'Assemblea Distrettuale;
- provvede al coordinamento e al raccordo delle unità d'offerta le quali, per la realizzazione dei servizi, utilizzano fondi distrettuali (CSE, CDD, Comunità alloggio, Servizi per la prima infanzia, etc.);
- provvede alla gestione di interventi approvati dall'Assemblea Distrettuale/Esecutivo e che hanno valenza distrettuale (titoli sociali, etc);
- predispone gli atti amministrativi per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano di Zona.

ART. 6 – FUNZIONI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

In ottemperanza alla DGR n. X/2941 del 19/12/2014 e nell'ambito dello sviluppo di una visione territoriale, l'ASL dovrà operare per garantire la centralità del bisogno e della persona, superare la frammentazione dei servizi e sviluppare le reti territoriali. A tal fine:

- orienta l'attività della Direzione Sociale alla relazione con il territorio;
- fornisce supporto tecnico-amministrativo alle attività del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale per tramite dell'Ufficio Sindaci;
- garantisce la partecipazione dei propri referenti ai lavori della Cabina di Regia, nonché il coordinamento dei lavori della Cabina di Regia stessa;

- favorisce percorsi di razionalizzazione, semplificazione e trasparenza dei percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- favorisce processi di presa in carico garantendo le funzioni relative alla valutazione multidimensionale del bisogno;
- collabora con gli Ambiti per integrare gli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel Piano di Zona;
- coordina gli interventi in materia di conciliazione famiglia – lavoro, in raccordo con la programmazione territoriale;
- programma, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta socio-sanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai Comuni, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collabora con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità di offerta socio-sanitarie;
- accompagna le sperimentazioni di nuove unità d'offerta mettendo a punto il sistema di regole e gli strumenti necessari secondo le indicazioni regionali;
- esercita, in attuazione delle indicazioni regionali, la vigilanza e il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e socio- sanitarie;
- eroga le risorse dei fondi regionali e nazionali, esercitando le funzioni di verifica e monitoraggio economico del Piano di Zona, in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse;
- acquista le prestazioni socio-sanitarie rese dalle unità d'offerta accreditate;
- gestisce i flussi informativi a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale;
- partecipa, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 7 – FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI LECCO

La Provincia di Lecco, nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona, progetta e realizza – d'intesa con il Consiglio di Rappresentanza, con la ASL e con gli altri enti aderenti - interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, garantendo le connessioni, e il sostegno alla realizzazione di investimenti e interventi innovativi.
La Provincia di Lecco, inoltre, nello specifico:

- garantisce all'Ufficio dei Piani la fruibilità dei dati contenuti nelle proprie banche dati, in particolare l'Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali, l'Osservatorio Provinciale Immigrazione e l'Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, sostenendo la funzione di conoscenza affidata all'Ufficio dei Piani. A seconda dell'evolvere della normativa sull'organizzazione degli Enti Locali si può prevedere il passaggio di titolarità dei dati e dei relativi strumenti informativi per la costruzione e l'organizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali, dalla Provincia agli Ambiti;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per garantire l'accesso alle scuole secondarie di secondo grado degli alunni disabili attraverso il sostegno educativo e i servizi di trasporto;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per l'organizzazione e gestione di interventi in favore dei disabili sensoriali;

- garantisce il raccordo dei propri servizi per l'impiego con il servizio lavoro sovra-distrettuale degli Ambiti e con le politiche di contrasto alla disoccupazione ed al disagio sociale messe in atto dai Comuni;
- offre la collaborazione per lo sviluppo della rete delle assistenti familiari anche attraverso le azioni del Centro Risorse Donne
- partecipa, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 8 – FUNZIONI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Compete all'Azienda Ospedaliera il compito di dare risposte adeguate ai bisogni di salute in ambito diagnostico e terapeutico nonché il coordinamento e il raccordo con le strutture dipartimentali che intercettano l'utenza oggetto degli interventi previsti nel Piano di Zona.
L'Azienda Ospedaliera di Lecco nello specifico si impegna a:

- partecipare ad un confronto costante e ad una valutazione continua degli strumenti e interventi dell'integrazione socio-sanitaria, anche per revisionare i protocolli/documenti attualmente in vigore;
- concorrere, sulla base delle proprie competenze alla realizzazione del Piano di Zona in particolare per gli interventi riferiti all'integrazione sociale delle persone in carico ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale, dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza e del Servizio di Neuropsicologia;
- collaborare all'integrazione degli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel Piano di Zona;
- partecipare, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 9 – FUNZIONI DELLA PREFETTURA

La Prefettura di Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce:

- il supporto e il riferimento con il Ministero per l'Interno sulle tematiche dell'immigrazione e delle politiche di asilo e di accoglienza sul nostro territorio in collaborazione con tutti gli Enti Istituzionali;
- il raccordo delle Forze dell'Ordine per l'integrazione fra interventi sociali e sicurezza pubblica;
- la sinergia con gli Enti Locali nelle politiche e nelle azioni di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere.

ART. 10 – FUNZIONI DELLA QUESTURA

La Questura di Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

- raccordo con Enti Locali e altre forze dell'ordine per favorire l'integrazione fra interventi sociali e sicurezza pubblica;
- la sinergia con gli Enti Locali nelle politiche e nelle azioni di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere.

ART. 11 – FUNZIONI DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

L'Ufficio Scolastico Territoriale Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

- interventi a tutela dei minori;
- progetti di integrazione per studenti disabili;
- progetti di promozione e prevenzione in materia di salute;
- politiche di prevenzione e interventi in risposta al disagio sociale minorile;
- politiche di integrazione dei minori stranieri;
- prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica;
- orientamento scolastico e alla vita lavorativa.

ART. 12 – ORGANI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci supporta la Conferenza dei Sindaci nello svolgimento dei ruoli ad essa assegnati dalla L.R. 33/2009. Inoltre svolge un ruolo di coordinamento fra i tre Ambiti per la programmazione integrata degli interventi a livello sovra-distrettuale. In particolare:

- svolge il ruolo di indirizzo e di governo per la sottoscrizione di accordi e protocolli interistituzionali che riguardino l'intero territorio provinciale;
- supporta la Conferenza nel formulare osservazioni e proposte a Documento di programmazione annuale dell'ASL, in particolare favorendo una sempre maggiore integrazione tra la programmazione sociosanitaria dell'ASL e la programmazione sociale inserita nel Piano di Zona;
- orienta e monitora i Piani di Zona in modo da renderne unitari ed organici i processi di attuazione, soprattutto in relazione ai livelli essenziali di assistenza, facilitando eventuali sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali;
- di concerto con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, svolge ruolo di indirizzo e orientamento delle politiche e degli interventi inseriti nell'area comune del Piano di Zona;
- facilita il coordinamento tra gli Ambiti e il raccordo con la Regione nel percorso avviato verso un Piano di Zona unico, come indicato nel Piano di Zona 2015-2017;
- garantisce la partecipazione dell'Ufficio dei Piani ai lavori della Cabina di Regia;

- assume un ruolo attivo nel coinvolgimento e nel raccordo dei diversi attori, sia istituzionali che privati e del privato sociale, coinvolti nella programmazione e nella realizzazione del Piano di Zona, favorendo la creazione di un welfare territoriale partecipato;
- promuove, d'intesa con la Provincia di Lecco e la ASL, le attività formative e di supporto ai Piani di Zona;
- svolge, di concerto con i Presidenti degli Ambiti, le funzioni di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma;

UFFICIO DEI PIANI

L'Ufficio dei Piani è l'organismo tecnico di raccordo col Consiglio di Rappresentanza, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste dai Piani di Zona. L'Ufficio dei Piani dovrà promuovere una logica di governo con regole unitarie nell'offerta di servizi sul territorio e una programmazione di profilo provinciale.

L'Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti sottoscrittori e aderenti agli Accordi di Programma per i Piani di Zona, per mettere a tema le progettualità territoriali in materia sociale e portarle ad una visione coordinata e il più possibile integrata.

La composizione dell'Ufficio dei Piani, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, è descritta nell'apposito capitolo del Piano di Zona. Tale composizione sarà oggetto di revisione nel corso del triennio, nell'ambito del percorso verso il Piano di Zona unico definito nel Piano di Zona stesso.

CABINA DI REGIA

La Cabina di Regia integrata ASL/Comuni è costituita ai sensi della DGR 326/2013 e successivi provvedimenti, e svolge il ruolo di integrazione strategica tra le politiche sociali dei Comuni e quelle sociosanitarie dell'ASL. È dotata di un protocollo di funzionamento approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 09/12/2014. Ai sensi della DGR X/2941 del 19/12/2014, svolge le seguenti funzioni in merito al Piano di Zona:

- verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona e ne valuta gli esiti;
- focalizza la programmazione integrata partendo dal tema della conoscenza;
- garantisce la condivisione dei piani operativi di ASL e Ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali;

Il ruolo di integrazione deve essere garantito anche tramite l'utilizzo condiviso di sistemi informativi e di banche dati per la condivisione dei dati e lo scambio informativo sugli utenti in carico.

UFFICIO SINDACI

È costituito presso la ASL di Lecco, in staff alla Direzione Sociale, ed è coordinato da un Responsabile di Ufficio. Svolge funzioni di:

- supporto tecnico e amministrativo alle attività del Consiglio di Rappresentanza, della Conferenza Sindaci e dell'Assemblea di Distretto;
- interfaccia tra i Comuni (e loro organismi di rappresentanza) e la ASL (Direzione Strategica, Dipartimenti e Servizi);
- verifica e monitoraggio delle rendicontazioni economiche dell'Ambito in merito all'attuazione del Piano di Zona che costituiscono debito informativo regionale;

- coordinamento organizzativo dei lavori della Cabina di Regia, come esplicitato nel protocollo di funzionamento approvato dal Consiglio di Rappresentanza Sindaci.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DI BELLANO

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica ed è pertanto chiamata a:

- elaborare le politiche sociali e socio-sanitarie distrettuali;
- approvare il Piano di Zona e i suoi eventuali aggiornamenti;
- verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi;
- approvare i piani economico-finanziari ed i dati relativi alla rendicontazione ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.

Inoltre, l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci ratifica i componenti dell'Ufficio di Piano, i rappresentanti del Terzo settore che, nominati dall'assemblea locale del Terzo settore, partecipano (senza diritto di voto) all'Assemblea Distrettuale.
L'Assemblea è composta dai 32 Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Bellano.

Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalla Legge Regionale n. 31/97 e dal proprio regolamento.
L'Assemblea è integrata dai rappresentanti dei seguenti soggetti:

- Comunità Montana – Ente capofila;
- Componenti del territorio bellanese nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- Provincia di Lecco;
- ASL della Provincia di Lecco;
- Ufficio Sindaci;
- Soggetti del Terzo settore.

Questi soggetti svolgeranno un ruolo propositivo e di consulenza, a supporto del processo decisionale proprio dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

ESECUTIVO DISTRETTUALE

L'Esecutivo Distrettuale è il tavolo politico ristretto dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci con funzioni consultive di istruttoria. L'Esecutivo è costituito dai seguenti componenti eletti dall'Assemblea:

- Presidente dell'Assemblea Distrettuale;
- Vice Presidente dell'Assemblea Distrettuale;
- due componenti in rappresentanza delle due aree territoriali (lago e Valsassina).

Per la trattazione degli argomenti inerenti la Gestione Associata, l'esecutivo viene allargato ad un rappresentante della Comunità Montana in qualità di ente capofila, e ad un rappresentante dei Comuni non aderenti alla Comunità Montana.

In particolare spettano all'Esecutivo le seguenti competenze:

- predisporre gli atti istruttori per le riunioni dell'Assemblea Distrettuale;
- fornire all'Ente capofila e all'Ufficio di Piano gli indirizzi programmatori e verificare la loro attuazione;
- interfacciare l'attività dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci con quella del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci provinciale.

L'Esecutivo Distrettuale è integrato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, dal Responsabile dell'Accordo di Programma della Gestione Associata e dai rappresentanti dell'ambito distrettuale al Consiglio di Rappresentanza.
All'Esecutivo possono essere invitati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, dell'ASL e del Terzo settore, e ulteriori altri soggetti in ragione delle tematiche all'ordine del giorno.

UFFICIO DI PIANO
L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico-esecutivo dell'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona. La funzione dell'Ufficio di Piano è quella di:

- ricercare, leggere, elaborare conoscenze;
- mettere a disposizione/far circolare informazioni;
- favorire la possibilità tra i soggetti istituzionali e non, di conoscere meglio le tematiche sociali;
- costruire alleanze ed integrare le risorse.

Inoltre spetta all'Ufficio di Piano:

- predisporre, sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona e le successive modifiche ed aggiornamenti;
- attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ASL, attraverso l'Ufficio Sindaci, per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a livello distrettuale;
- curare il raccordo con il Coordinamento dei servizi sociali territoriali;
- raccordare stabilmente la propria programmazione con gli Uffici di Piano di Merate e Lecco;
- garantire il funzionamento dell'Ufficio dei Piani, attraverso la partecipazione del proprio coordinatore, come stabilito nel Piano di Zona;
- garantire il supporto alla programmazione, alla pianificazione, alla valutazione e al coordinamento degli interventi, alla costruzione e gestione del budget, all'amministrazione delle risorse, all'istruttoria degli atti di esecuzione.

L'Ufficio di Piano risponde inoltre nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente capofila ed ha una struttura operativa indicativamente così definita:
- un Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- un operatore tecnico;
- un operatore amministrativo.

L'articolazione dell'Ufficio di Piano è soggetta alla determinazione del budget, definito annualmente dall'Assemblea Distrettuale, garantendo comunque le funzioni del Coordinatore.
L'Ufficio di Piano è coadiuvato, oltre che dalle figure sopra nominate, da:
- coordinatore degli Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale;
- rappresentanti tecnici designati dal Terzo settore.

L'Ufficio di Piano, nell'attuazione del nuovo Piano di Zona 2015-2017, coordina le necessarie sinergie e collaborazioni con gli operatori della Gestione Associata. In particolare il coordinatore dell'Ufficio di Piano, con il responsabile dell'Accordo di programma per la Gestione Associata dei Servizi alla Persona e il personale dell'Ente capofila a ciò destinato, costituisce il Nucleo Tecnico Operativo previsto nell'accordo di programma; al nucleo tecnico compete il coordinamento generale e di garanzia dell'attuazione di quanto previsto nel progetto di Gestione associata.

L'Ufficio di Piano allargato si riunisce regolarmente a cadenza bimestrale (almeno sei volte l'anno), e in aggiunta su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio di Piano o di uno dei componenti, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea Distrettuale.
L'Ufficio di Piano si interfaccia prioritariamente con il Presidente dell'Assemblea Distrettuale e con l'Esecutivo, per la predisposizione degli atti istruttori da sottoporre all'Assemblea Distrettuale e per l'attuazione degli indirizzi programmatori.

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
Il Coordinamento dei servizi sociali territoriali ha lo scopo di portare un contributo tecnico professionale al processo programmatorio. Le assistenti sociali si incontrano periodicamente (indicativamente a cadenza bimestrale) sulla base di un programma di lavoro condiviso con l'Ufficio di Piano. Il coordinamento delle assistenti sociali ha la funzione di sintesi dell'attività svolta dal gruppo professionale, permette di portare nell'Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle risorse territoriali e alla valutazione degli interventi, nonché di proporre iniziative e modalità di intervento anche innovative e sperimentali.

I GRUPPI DI PROGETTO
Considerando le linee d'indirizzo della Regione Lombardia, che valorizzano le progettazioni condivise tra diversi attori locali, è strategico attivare gruppi di progetto in grado di proporre sperimentazioni rispondenti ai criteri di finanziamento.
I gruppi di progetto sono chiamati a sviluppare la connessione di conoscenze, la ricomposizione delle risorse e l'integrazione tra i diversi ambiti di policy attorno ad una problematica.
I gruppi di progetto e la loro composizione sono individuati e attivati dall'Assemblea Distrettuale/Esecutivo; sono composti dai diversi attori che rappresentano i portatori di interessi in

merito allo specifico oggetto di lavoro; la regia e il coordinamento di ogni singolo gruppo è in capo all'Ufficio di Piano.
Il funzionamento dei gruppi di progetto è definito da uno specifico regolamento.

ART. 13 – RUOLO DEL TERZO SETTORE

La rappresentanza del Terzo Settore prevede un livello provinciale attraverso il Tavolo del Terzo settore istituito presso l'ASL di Lecco con deliberazione del D.G. ASL di Lecco n. 127 del 11/03/2010 e integrato con successivi atti.

A livello distrettuale si prevede una rappresentanza del Terzo settore a livello istituzionale (partecipazione all'Assemblea Distrettuale) e una rappresentanza a livello tecnico (partecipazione all'Ufficio di Piano). I meccanismi di rappresentanza e di raccordo fra i soggetti del terzo settore sono definiti nel documento "Ruolo e partecipazione del terzo settore alla programmazione locale", approvato dal tavolo Provinciale del Terzo settore in data 12/02/2015 e presentato al Consiglio di Rappresentanza del 03/03/2015, ed allegato al Piano di Zona 2015-2017.

ART. 14 – VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Le funzioni di vigilanza, verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma vengono attribuite al Consiglio di Rappresentanza, di concerto con i Presidenti degli Ambiti Distrettuali, la Direzione Sociale ASL e la Provincia, e sono svolte a livello congiunto sui tre Accordi di Programma degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate. Per lo svolgimento di queste funzioni il Consiglio di Rappresentanza si avvale – in sede di istruttoria – della collaborazione degli organismi di supporto tecnico (Ufficio dei Piani e Cabina di Regia).

Le azioni di verifica e monitoraggio vengono inserite fra i temi all'ordine del Giorno del Consiglio di Rappresentanza almeno una volta all'anno. Il Consiglio di Rappresentanza relaziona a tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma sugli esiti delle verifiche, anche al fine di concordare azioni migliorative ed eventuali soluzioni da adottare.

ART. 15 – MODIFICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo, potendosi prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi e alla variazione dell'Ente capofila, qualora sia avvenuta con le modalità di cui all'art. 4.

Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere proposte dall'Ente capofila, oltre che dai singoli Comuni e dagli altri Enti firmatari e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 16 – DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi della DGR 2941 del 19/12/2014, la durata dell'Accordo di Programma è fissata in anni tre, con decorrenza dalla firma dell'Accordo e sino al 31 dicembre 2017; potrà essere prorogato oltre tale data per consentire l'ultimazione dei programmi e degli interventi previsti.

ART. 17 – ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente Accordo.

ART. 18 – CONTENUTI

Quanto premesso ed il "Piano di Zona unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate - 2015-2017" (allegato) costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.

ART. 19 – PUBBLICAZIONE

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l'avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma.

ART. 20 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, valgono le norme di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore citate in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Lecco, 11 maggio 2015

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

	COMUNE	SINDACO O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	ABBADIA LARIANA		
2	BALLABIO		
3	BARZIO		
4	BELLANO		
5	CASARGO		
6	CASSINA VALSASSINA		
7	COLICO		
8	CORTENOVA		
9	CRANDOLA VALSASSINA		
10	CREMENO		
11	DERVIO		
12	DORIO		
13	ESINO LARIO		
14	INTROBIO		
15	INTROZZO		
16	LIERNA		

17	MANDELLO DEL LARIO		
18	MARGNO		
19	MOGGIO		
20	MORTERONE		
21	PAGNONA		
22	PARLASCO		
23	PASTURO		
24	PERLEDO		
25	PREMANA		
26	PRIMALUNA		
27	SUEGLIO		
28	TACENO		
29	TREMENICO		
30	VARENNA		
31	VENDROGNO		
32	VESTRENO		

	ENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	COMUNITÀ MONTANA		
2	ASL LECCO		
3	AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO		
4	PROVINCIA DI LECCO		
5	CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI		
6	PREFETTURA DI LECCO		
7	QUESTURA DI LECCO		
8	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO		

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-2017

AMBITO DISTRETTUALE DI MERATE

ENTI SOTTOSCRITTORI:

- COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI MERATE
- AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
- CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
- PROVINCIA DI LECCO
- AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO
- PREFETTURA DI LECCO
- QUESTURA DI LECCO
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO

PREMESSO:

Che l'art. 34 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, prevede che per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un accordo di programma;

Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- il conferimento agli Enti locali della titolarità e responsabilità in merito alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare con l'utilizzo dello strumento del Piano di Zona;
- il trasferimento di risorse agli Enti locali per la realizzazione dei servizi programmati. Tali risorse includono il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale, altre risorse regionali o sovra regionali, come ad esempio quelle relative al Fondo per la famiglia istituito con DGR 116/2013, e vanno ad aggiungersi a quelle annualmente messe a disposizione dai Comuni sulla base di quanto definito dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, oltre che a quelle attivate sul territorio attraverso la collaborazione con soggetti privati e del privato sociale;
- il riconoscimento e l'agevolazione, da parte degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nell'ambito delle rispettive competenze, del ruolo delle formazioni sociali elencate all'Art. 1 comma 4 della stessa Legge 328/00 nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che la Legge n. 3/2001 – Riforma del Titolo V della Costituzione, mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del sistema dei servizi sociali ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di governo;

Che la Legge Regionale n. 3/2008 definisce e declina il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, che attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. La programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;

Che la Legge del Consiglio Regionale n. 39 del 14 febbraio 2012 introduce che "l'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce di norma la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, in materia di servizi sociali", con l'aggiunta all'art. 18 della Legge Regionale n. 3/2008 del comma 11 bis;

Che le Linee di Indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2941 del 19/12/2014, in coerenza con la Legge n. 328/2000 e con la Legge Regionale n. 3/2008, individuano l'Accordo di Programma quale strumento che regola i rapporti di collaborazione tra Comuni, gli altri Enti pubblici e i soggetti del terzo settore, e richiamano la possibilità per questi ultimi di aderire all'Accordo di Programma su loro richiesta;

Che le già citate Linee di Indirizzo regionali per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 richiamano la necessità di:

- focalizzare l'attenzione sulla ricomposizione delle politiche e degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione, su tre differenti dimensioni:
  - le conoscenze e le informazioni che alimentano le decisioni
  - le risorse impiegate nel sistema di welfare
  - i servizi offerti ai cittadini
- programmare in modo integrato, favorendo una lettura condivisa dei bisogni ed una presa in carico integrata delle persone, avviando i processi di ricomposizione su diversi livelli:
  - tra Comuni dello stesso Ambito
  - tra Ambiti afferenti alla stessa ASL
  - tra Ambiti e ASL, anche grazie all'attività della cabina di regia
  - tra Comuni e altri attori sociali (Enti pubblici, soggetti privati e del privato sociale)
- avviare un processo di ricomposizione anche a livello di governance per favorire i processi di integrazione, con particolare riferimento a:
  - la cabina di regia quale luogo di programmazione, governo e monitoraggio degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni
  - le gestioni associate quale organismo per favorire una idonea integrazione gestionale almeno a livello di Ambito
  - il terzo settore quale soggetto che concorre all'individuazione degli obiettivi e partecipa alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura della persona

- favorire, laddove si verifichino condizioni favorevoli, una programmazione sociale territoriale e quindi a sottoscrivere Accordi di Programma sovra-distrettuali; in questo senso Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più Ambiti afferenti alla stessa ASL;

Che il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, sulla base delle indicazioni regionali, ha approvato il 17 marzo 2015 un "documento di indirizzo per la stesura dei Piani di Zona 2015-2017" che prevede fra l'altro:

- l'approvazione di un unico documento, denominato "Piano di Zona unitario", che evidenzi la necessità di condividere la programmazione a livello provinciale, mantenendo al contempo capitoli specifici sulla programmazione nei tre Ambiti;
- la definizione di un percorso che – nel corso del triennio e con l'accompagnamento di Regione Lombardia – vada a modificare gli assetti di governance per arrivare ad un vero e proprio Piano di Zona unico, con alcuni step intermedi:
  - costituzione di un Ufficio di Piano Unico;
  - utilizzo omogeneo delle risorse regionali nei tre Ambiti;
  - definizione di un nuova governance istituzionale che porti la titolarità della programmazione delle attuali Assemblee ad un unico organismo;
  - eventuale revisione degli attuali modelli di gestione;

  tale percorso dovrà tenere conto delle eventuali modifiche degli assetti territoriali previste dal progetto di riforma sanitaria avviato da Regione Lombardia;
- l'ampliamento dell'area comune, con l'indicazione di includere ulteriori linee di intervento che nel triennio 2012-2014 erano programmate a livello distrettuale, e la ridefinizione organizzativa dell'Ufficio dei Piani, organismo tecnico di supporto alla programmazione sovra-distrettuale;
- la ricomposizione delle risorse all'interno dei singoli Ambiti, con l'obiettivo di una sempre maggiore integrazione, aumentando le risorse programmate e gestite in forma associata rispetto a quelle gestite in forma singola dai Comuni.

Che il ruolo istituzionale di coordinamento relativamente alla programmazione dell'Area Comune viene affidato al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, allargato ai Presidenti delle Assemblee Distrettuali, che si avvale a tal fine del supporto tecnico dell'Ufficio dei Piani e della Cabina di Regia;

Che le Assemblee Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate hanno approvato il "Piano di Zona unitario degli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate - 2015-2017" nella seduta congiunta del 11/05/2015, che prevede quali enti capofila per la realizzazione del Piano di Zona:

- Ambito di Bellano: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
- Ambito di Lecco: Comune di Lecco
- Ambito di Merate: Azienda Speciale Retesalute

SI CONVIENE LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA:

ENTI SOTTOSCRITTORI:

- I Comuni di:
  Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Casatenovo, Cremella, Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, S. Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò;
- L'Azienda Speciale Retesalute in qualità di Ente capofila;
- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco;
- Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
- La Provincia di Lecco;
- L'Azienda ospedaliera di Lecco
- La Prefettura di Lecco
- La Questura di Lecco
- L'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco

ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

I Comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Casatenovo, Cremella, Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, S. Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò:

- **approvano il Piano di Zona 2015-2017** elaborato nel rispetto dei criteri della Legge n. 328/00, della Legge Regione n. 3/2008 (e successive modifiche) e della DGR n. X/2941 del 19/12/2014, Piano che ha valenza programmatoria triennale e che annualmente potrà essere aggiornato rispetto alla definizione delle priorità d'intervento, all'allocazione delle risorse economico – finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di offerta;
- **prendono atto** dei contenuti della programmazione specifica degli Ambiti Distrettuali di Bellano e di Lecco, come da capitoli inclusi nel Piano di Zona sopracitato;
- **prendono atto** che gli assetti istituzionali e i rapporti fra gli enti sottoscrittori definiti nel presente Accordo di Programma potranno essere modificati nel triennio, nel contesto del percorso verso il Piano di Zona unico, sulla base di nuovi provvedimenti adottati dalle Assemblee Distrettuali di concerto con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con Regione Lombardia;
- **prendono atto** che i contenuti del presente Accordo di Programma sono stati condivisi in Consiglio di Rappresentanza fra i tre Ambiti, e che i tre Accordi di Programma Distrettuali sono realizzati con una struttura uniforme e con i medesimi contenuti per quanto attiene alla premessa, alle finalità, agli obiettivi sovra-distrettuali;

La sottoscrizione del presente Accordo di Programma ha la finalità di stabilire i ruoli e le collaborazioni fra i diversi soggetti sottoscrittori, al fine di garantire l'attuazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2015-2017, con particolare riferimento al capitolo sull'area Comune, al capitolo sull'integrazione sociosanitaria e al capitolo sulla programmazione specifica dell'Ambito di Merate.

ART. 2 – IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Ferme restando le competenze di ciascun Ente sottoscrittore di cui agli articoli successivi, le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:

- concorrere alla realizzazione degli interventi approvati nel Piano di Zona 2015-2017;
- raccordare ogni atto di intesa in materia sociale e socio-sanitaria alla programmazione dei Piani di Zona, per favorire il superamento della frammentazione e la ricomposizione degli interventi;
- condividere, tramite il Consiglio di Rappresentanza, le strategie di azione comune in occasione di bandi, finanziamenti, che investono direttamente e indirettamente la programmazione sociale e socio-sanitaria;
- coordinare i rispettivi strumenti di programmazione e pianificazione in particolare nella fase di elaborazione dei programmi, al fine di condividere e confrontare la lettura dei bisogni e l'individuazione di possibili priorità;
- garantire la partecipazione, quando necessario in ragione degli argomenti trattati, ai lavori degli organismi di supporto alla programmazione sociale (Ufficio dei Piani e Cabina di Regia;
- assumere gli impegni finanziari stabiliti dal presente Accordo di programma e, sulla base di determinazioni del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale, valutare le eventuali variazioni;
- dare avvio ad ogni intervento concertato dando atto che i fondi previsti per gli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altre aree d'intervento previste dal Piano di Zona, secondo le indicazioni regionali.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

Viene individuato quale Ente capofila dell'Accordo di Programma l'Azienda Speciale Retesalute, a cui spetterà portare a buon fine il presente Accordo di Programma.
L'Ente capofila realizzerà tutti gli interventi necessari per garantire il pieno livello di conoscenza e partecipazione degli Enti firmatari.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano Distrettuale viene collocato all'interno dell'Ente Capofila, che dovrà garantire la gestione amministrativa e contrattuale del personale operante nell'Ufficio di Piano stesso. Ai sensi della DGR 2941 del 19/12/2014, che prevede la separazione del ruolo di programmazione da quello della gestione, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano risponde funzionalmente al Presidente dell'Assemblea Distrettuale.
Come previsto nel Piano di Zona 2015-2017 approvato dall'Assemblea Distrettuale, il coordinatore dell'Ufficio di Piano è tenuto a destinare parte del proprio tempo lavorativo alle attività di programmazione sovra-distrettuale in seno all'Ufficio dei Piani.
Ai sensi della costituzione di un Ufficio di Piano unico a livello provinciale, prevista nel Piano di Zona sopracitato, si prevede nel corso del triennio una ridefinizione dell'Ufficio di Piano e della sua collocazione.

ART. 5 – RUOLO E FUNZIONI DELL'ENTE CAPOFILA

L'Azienda Speciale Retesalute, in relazione al ruolo di capofila a cui è designato, svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari e aderenti all'Accordo di Programma e risponde alla collegialità degli stessi.
Retesalute, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, ha l'attribuzione di individuare, di concerto con l'Esecutivo Distrettuale, le azioni per l'attuazione del Piano di Zona.
Il capofila Retesalute, mediante la propria organizzazione, assicura la funzione di supporto alla programmazione di competenza degli organismi politici distrettuali.
A tale scopo:

- assicura il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- garantisce la partecipazione dei componenti dell'Ufficio di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro interdistrettuali;
- garantisce il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle competenze di ciascuno (Provincia, ASL, Azienda Ospedaliera, Terzo settore, etc.);
- mette a disposizione la propria organizzazione e struttura per l'attività dell'Assemblea Distrettuale, per l'attività dell'Esecutivo Distrettuale, per quella del tavolo del Terzo settore, per l'attività dei gruppi di lavoro che potrebbero essere organizzati nel corso del triennio;
- gestisce ed amministra le risorse finanziarie assegnate dall'Assemblea Distrettuale secondo le destinazioni ed i criteri forniti dalla stessa o dall'Esecutivo Distrettuale;
- rende conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alle tempistiche indicate dagli organismi politici distrettuali e dall'ASL;
- provvede a fornire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione al fine anche degli adempimenti relativi al debito informativo e secondo le competenze dell'Assemblea Distrettuale;
- provvede al coordinamento e al raccordo delle unità d'offerta le quali, per la realizzazione dei servizi, utilizzano fondi distrettuali;
- provvede alla gestione di interventi approvati dall'Assemblea Distrettuale/Esecutivo e che hanno valenza distrettuale (titoli sociali, etc);
- predispone gli atti amministrativi per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano di Zona.

ART. 6 – FUNZIONI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

In ottemperanza alla DGR n. X/2941 del 19/12/2014 e nell'ambito dello sviluppo di una visione territoriale, l'ASL dovrà operare per garantire la centralità del bisogno e della persona, superare la frammentazione dei servizi e sviluppare le reti territoriali. A tal fine:

- orienta l'attività della Direzione Sociale alla relazione con il territorio;
- fornisce supporto tecnico-amministrativo alle attività del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale per tramite dell'Ufficio Sindaci;
- garantisce la partecipazione dei propri referenti ai lavori della Cabina di Regia, nonché il coordinamento dei lavori della Cabina di Regia stessa;
- favorisce percorsi di razionalizzazione, semplificazione e trasparenza dei percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;

- favorisce processi di presa in carico garantendo le funzioni relative alla valutazione multidimensionale del bisogno;
- collabora con gli Ambiti per integrare gli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel Piano di Zona;
- coordina gli interventi in materia di conciliazione famiglia – lavoro, in raccordo con la programmazione territoriale;
- programma, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta socio-sanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai Comuni, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collabora con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità di offerta socio-sanitarie;
- accompagna le sperimentazioni di nuove unità d'offerta mettendo a punto il sistema di regole e gli strumenti necessari secondo le indicazioni regionali;
- esercita, in attuazione delle indicazioni regionali, la vigilanza e il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e socio- sanitarie;
- eroga le risorse dei fondi regionali e nazionali, esercitando le funzioni di verifica e monitoraggio economico del Piano di Zona, in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse;
- acquista le prestazioni socio-sanitarie rese dalle unità d'offerta accreditate;
- gestisce i flussi informativi a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale;
- partecipa, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 7 – FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI LECCO

La Provincia di Lecco, nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona, progetta e realizza – d'intesa con il Consiglio di Rappresentanza, con la ASL e con gli altri enti aderenti - interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, garantendo le connessioni, e il sostegno alla realizzazione di investimenti e interventi innovativi.
La Provincia di Lecco, inoltre, nello specifico:

- garantisce all'Ufficio dei Piani la fruibilità dei dati contenuti nelle proprie banche dati, in particolare l'Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali, l'Osservatorio Provinciale Immigrazione e l'Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, sostenendo la funzione di conoscenza affidata all'Ufficio dei Piani. A seconda dell'evolvere della normativa sull'organizzazione degli Enti Locali si può prevedere il passaggio di titolarità dei dati e dei relativi strumenti informativi per la costruzione e l'organizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali, dalla Provincia agli Ambiti;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per garantire l'accesso alle scuole secondarie di secondo grado degli alunni disabili attraverso il sostegno educativo e i servizi di trasporto;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per l'organizzazione e gestione di interventi in favore dei disabili sensoriali;
- garantisce il raccordo dei propri servizi per l'impiego con il servizio lavoro sovra-distrettuale degli Ambiti e con le politiche di contrasto alla disoccupazione ed al disagio sociale messe in atto dai Comuni;

- offre la collaborazione per lo sviluppo della rete delle assistenti familiari anche attraverso le azioni del Centro Risorse Donne;
- partecipa, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 8 – FUNZIONI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Compete all'Azienda Ospedaliera il compito di dare risposte adeguate ai bisogni di salute in ambito diagnostico e terapeutico nonché il coordinamento e il raccordo con le strutture dipartimentali che intercettano l'utenza oggetto degli interventi previsti nel Piano di Zona.
L'Azienda Ospedaliera di Lecco nello specifico si impegna a:

- partecipare ad un confronto costante e ad una valutazione continua degli strumenti e interventi dell'integrazione socio-sanitaria, anche per revisionare i protocolli/documenti attualmente in vigore;
- concorrere, sulla base delle proprie competenze alla realizzazione del Piano di Zona in particolare per gli interventi riferiti all'integrazione sociale delle persone in carico ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale, dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza e del Servizio di Neuropsicologia;
- collaborare all'integrazione degli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel Piano di Zona;
- partecipare, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 9 – FUNZIONI DELLA PREFETTURA

La Prefettura di Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce:

- il supporto e il riferimento con il Ministero per l'Interno sulle tematiche dell'immigrazione e delle politiche di asilo e di accoglienza sul nostro territorio in collaborazione con tutti gli Enti Istituzionali;
- il raccordo delle Forze dell'Ordine per l'integrazione fra interventi sociali e sicurezza pubblica;
- la sinergia con gli Enti Locali nelle politiche e nelle azioni di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere.

ART. 10 – FUNZIONI DELLA QUESTURA

La Questura di Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

- raccordo con Enti Locali e altre forze dell'ordine per favorire l'integrazione fra interventi sociali e sicurezza pubblica;

- la sinergia con gli Enti Locali nelle politiche e nelle azioni di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere.

ART. 11 – FUNZIONI DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

L'Ufficio Scolastico Territoriale Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

- interventi a tutela dei minori;
- progetti di integrazione per studenti disabili;
- progetti di promozione e prevenzione in materia di salute;
- politiche di prevenzione e interventi in risposta al disagio sociale minorile;
- politiche di integrazione dei minori stranieri;
- prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica;
- orientamento scolastico e alla vita lavorativa.

ART. 12 – ORGANI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci supporta la Conferenza dei Sindaci nello svolgimento dei ruoli ad essa assegnati dalla L.R. 33/2009. Inoltre svolge un ruolo di coordinamento fra i tre Ambiti per la programmazione integrata degli interventi a livello sovra-distrettuale. In particolare:

- svolge il ruolo di indirizzo e di governo per la sottoscrizione di accordi e protocolli interistituzionali che riguardino l'intero territorio provinciale;
- supporta la Conferenza nel formulare osservazioni e proposte a Documento di programmazione annuale dell'ASL, in particolare favorendo una sempre maggiore integrazione tra la programmazione sociosanitaria dell'ASL e la programmazione sociale inserita nel Piano di Zona;
- orienta e monitora i Piani di Zona in modo da renderne unitari ed organici i processi di attuazione, soprattutto in relazione ai livelli essenziali di assistenza, facilitando eventuali sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali;
- di concerto con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, svolge ruolo di indirizzo e orientamento delle politiche e degli interventi inseriti nell'area comune del Piano di Zona;
- facilita il coordinamento tra gli Ambiti e il raccordo con la Regione nel percorso avviato verso un Piano di Zona unico, come indicato nel Piano di Zona 2015-2017;
- garantisce la partecipazione dell'Ufficio dei Piani ai lavori della Cabina di Regia;
- assume un ruolo attivo nel coinvolgimento e nel raccordo dei diversi attori, sia istituzionali che privati e del privato sociale, coinvolti nella programmazione e nella realizzazione del Piano di Zona, favorendo la creazione di un welfare territoriale partecipato;
- promuove, d'intesa con la Provincia di Lecco e la ASL, le attività formative e di supporto ai Piani di Zona;
- svolge, di concerto con i Presidenti degli Ambiti, le funzioni di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma;

UFFICIO DEI PIANI

L'Ufficio dei Piani è l'organismo tecnico di raccordo col Consiglio di Rappresentanza, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste dai Piani di Zona. L'Ufficio dei Piani dovrà promuovere una logica di governo con regole unitarie nell'offerta di servizi sul territorio e una programmazione di profilo provinciale.

L'Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti sottoscrittori e aderenti agli Accordi di Programma per i Piani di Zona, per mettere a tema le progettualità territoriali in materia sociale e portarle ad una visione coordinata e il più possibile integrata.

La composizione dell'Ufficio dei Piani, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, è descritta nell'apposito capitolo del Piano di Zona. Tale composizione sarà oggetto di revisione nel corso del triennio, nell'ambito del percorso verso il Piano di Zona unico definito nel Piano di Zona stesso.

CABINA DI REGIA

La Cabina di Regia integrata ASL/Comuni è costituita ai sensi della DGR 326/2013 e successivi provvedimenti, e svolge il ruolo di integrazione strategica tra le politiche sociali dei Comuni e quelle sociosanitarie dell'ASL. È dotata di un protocollo di funzionamento approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 09/12/2014. Ai sensi della DGR X/2941 del 19/12/2014, svolge le seguenti funzioni in merito al Piano di Zona:

- verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona e ne valuta gli esiti;
- focalizza la programmazione integrata partendo dal tema della conoscenza;
- garantisce la condivisione dei piani operativi di ASL e Ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali;

Il ruolo di integrazione deve essere garantito anche tramite l'utilizzo condiviso di sistemi informativi e di banche dati per la condivisione dei dati e lo scambio informativo sugli utenti in carico.

UFFICIO SINDACI

È costituito presso la ASL di Lecco, in staff alla Direzione Sociale, ed è coordinato da un Responsabile di Ufficio. Svolge funzioni di:

- supporto tecnico e amministrativo alle attività del Consiglio di Rappresentanza, della Conferenza Sindaci e dell'Assemblea di Distretto;
- interfaccia tra i Comuni (e loro organismi di rappresentanza) e la ASL (Direzione Strategica, Dipartimenti e Servizi);
- verifica e monitoraggio delle rendicontazioni economiche dell'Ambito in merito all'attuazione del Piano di Zona che costituiscono debito informativo regionale;
- coordinamento organizzativo dei lavori della Cabina di Regia, come esplicitato nel protocollo di funzionamento approvato dal Consiglio di Rappresentanza Sindaci.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DI MERATE

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica ed è pertanto chiamata a:

- elaborare le politiche sociali e socio-sanitarie distrettuali;
- approvare il Piano di Zona e i suoi eventuali aggiornamenti;

- verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi;
- approvare i piani economico-finanziari ed i dati relativi alla rendicontazione ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;

Il ruolo di organismo politico del Piano di Zona attribuito all'Assemblea Distrettuale dei Sindaci è ulteriormente sottolineato dalla necessità che esso sia distinto dall'Assemblea dell'Ente incaricato della gestione dei servizi, pur con funzioni di capofila dell'Accordo di Programma del Piano di Zona.
Inoltre, l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci ratifica i componenti dell'Ufficio di Piano, i rappresentanti del Terzo settore che, nominati dall'assemblea locale del Terzo settore, partecipano (senza diritto di voto) all'Assemblea Distrettuale.
L'Assemblea è composta dai 24 Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Merate.

Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalla Legge Regionale n. 31/97 e dal proprio regolamento.
L'Assemblea è integrata dai rappresentanti dei seguenti soggetti:

- RETESALUTE – Ente capofila;
- Componenti del territorio meratese nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- Provincia di Lecco;
- ASL della Provincia di Lecco;
- Ufficio Sindaci;
- Soggetti del Terzo settore.

Questi soggetti svolgeranno un ruolo propositivo e di consulenza, a supporto del processo decisionale proprio dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

ESECUTIVO DISTRETTUALE
L'Esecutivo Distrettuale è il tavolo politico ristretto dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci con funzioni consultive di istruttoria. L'Esecutivo è costituito dai seguenti componenti eletti dall'Assemblea:

- Presidente dell'Assemblea Distrettuale;
- Vice Presidente dell'Assemblea Distrettuale;
- due componenti.

I componenti dell'Esecutivo devono essere rappresentativi in eguale misura di entrambe le aree distrettuali: casatese e meratese .
In particolare spettano all'Esecutivo le seguenti competenze:

- predisporre gli atti istruttori per le riunioni dell'Assemblea Distrettuale;
- fornire all'Ente capofila e all'Ufficio di Piano gli indirizzi programmatori e verificare la loro attuazione;
- interfacciare l'attività dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci con quella del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci provinciale.

L'Esecutivo Distrettuale è integrato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano e dai rappresentanti dell'ambito distrettuale al Consiglio di Rappresentanza.
All'Esecutivo possono essere invitati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, dell'ASL e del Terzo settore, e ulteriori altri soggetti in ragione delle tematiche all'ordine del giorno.

UFFICIO DI PIANO
L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico-esecutivo dell'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona. La funzione dell'Ufficio di Piano è quella di:

- ricercare, leggere, elaborare conoscenze;
- mettere a disposizione/far circolare informazioni;
- favorire la possibilità tra i soggetti istituzionali e non, di conoscere meglio le tematiche sociali;
- costruire alleanze ed integrare le risorse.

Inoltre spetta all'Ufficio di Piano:

- predisporre, sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona e le successive modifiche ed aggiornamenti;
- attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ASL, attraverso l'Ufficio Sindaci, per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a livello distrettuale;
- curare il raccordo con il Coordinamento dei servizi sociali territoriali;
- raccordare stabilmente la propria programmazione con gli Uffici di Piano di Bellano e Lecco
- garantire il funzionamento dell'Ufficio dei Piani, attraverso la partecipazione del proprio coordinatore, come stabilito nel Piano di Zona;
- garantire il supporto alla programmazione, alla pianificazione, alla valutazione e al coordinamento degli interventi, alla costruzione e gestione del budget, all'amministrazione delle risorse, all'istruttoria degli atti di esecuzione.

L'Ufficio di Piano risponde inoltre nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente capofila ed ha una struttura operativa indicativamente così definita:
- un Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- un operatore tecnico;
- un operatore amministrativo.

L'articolazione dell'Ufficio di Piano è soggetta alla determinazione del budget, definito annualmente dall'Assemblea Distrettuale, garantendo comunque le funzioni del Coordinatore.
L'Ufficio di Piano è coadiuvato, oltre che dalle figure sopra nominate, da:

- operatore dell'Ufficio bandi e progetti di Retesalute;
- responsabile dell'Area sociale di Retesalute;
- coordinatore degli Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale;
- rappresentanti tecnici designati dal Terzo settore.

L'Ufficio di Piano allargato si riunisce regolarmente a cadenza bimestrale (almeno sei volte l'anno), e in aggiunta su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio di Piano o di uno dei componenti, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea Distrettuale.
L'Ufficio di Piano si interfaccia prioritariamente con il Presidente dell'Assemblea Distrettuale e con l'Esecutivo, per la predisposizione degli atti istruttori da sottoporre all'Assemblea Distrettuale e per l'attuazione degli indirizzi programmatori.

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
Il Coordinamento dei servizi sociali territoriali ha lo scopo di portare un contributo tecnico professionale al processo programmatorio. Esprime al proprio interno un coordinatore Assistente Sociale (anche a rotazione annuale) che partecipa all'attività dell'Ufficio di Piano, come indicato al precedente punto. Spetta al coordinatore Assistente Sociale convocare gli incontri (indicativamente a cadenza bimestrale), sulla base di un programma di lavoro condiviso con l'Ufficio di Piano.

Il coordinatore ha il compito di fare sintesi dell'attività svolta dal gruppo professionale, di portare nell'Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle risorse territoriali e alla valutazione degli interventi, nonché di proporre iniziative e modalità di intervento anche innovative e sperimentali.

I GRUPPI DI LAVORO
Considerando le linee d'indirizzo della Regione Lombardia, che valorizzano le progettazioni condivise tra diversi attori locali, è strategico attivare gruppi di lavoro in grado di proporre sperimentazioni rispondenti ai criteri di finanziamento.
I gruppi di lavoro sono chiamati a sviluppare la connessione di conoscenze, la ricomposizione delle risorse e l'integrazione tra i diversi ambiti di policy attorno ad una problematica.
I gruppi di lavoro e la loro composizione sono individuati e attivati dall'Assemblea Distrettuale/Esecutivo; sono composti dai diversi attori che rappresentano i portatori di interessi in merito allo specifico oggetto di lavoro; la regia di ogni singolo gruppo è in capo all'Ufficio di Piano.
Il funzionamento dei gruppi di lavoro è definito da uno specifico regolamento.

ART. 13 – RUOLO DEL TERZO SETTORE

La rappresentanza del Terzo Settore prevede un livello provinciale attraverso il Tavolo del Terzo settore istituito presso l'ASL di Lecco con deliberazione del D.G. ASL di Lecco n. 127 del 11/03/2010 e integrato con successivi atti.

A livello distrettuale si prevede una rappresentanza del Terzo settore a livello istituzionale (partecipazione all'Assemblea Distrettuale) e una rappresentanza a livello tecnico (partecipazione all'Ufficio di Piano). I meccanismi di rappresentanza e di raccordo fra i soggetti

del terzo settore sono definiti nel documento "Ruolo e partecipazione del terzo settore alla programmazione locale", approvato dal tavolo Provinciale del Terzo settore in data 12/02/2015 e presentato al Consiglio di Rappresentanza del 03/03/2015, ed allegato al Piano di Zona 2015-2017.

ART. 14 – VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Le funzioni di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma vengono attribuite al Consiglio di Rappresentanza, di concerto con i Presidenti degli Ambiti Distrettuali, la Direzione Sociale ASL e la Provincia, e sono svolte a livello congiunto sui tre Accordi di Programma degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate. Per lo svolgimento di queste funzioni il Consiglio di Rappresentanza si avvale – in sede di istruttoria – della collaborazione degli organismi di supporto tecnico (Ufficio dei Piani e Cabina di Regia).

Le azioni di verifica e monitoraggio vengono inserite fra i temi all'ordine del Giorno del Consiglio di Rappresentanza almeno una volta all'anno. Il Consiglio di Rappresentanza relaziona a tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma sugli esiti delle verifiche, anche al fine di concordare azioni migliorative ed eventuali soluzioni da adottare.

ART. 15 – MODIFICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo, potendosi prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi e alla variazione dell'Ente capofila, qualora sia avvenuta con le modalità di cui all'art. 4.

Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere proposte dall'Ente capofila, oltre che dai singoli Comuni e dagli altri Enti firmatari e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 16 – DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi della DGR 2941 del 19/12/2014, la durata dell'Accordo di Programma è fissata in anni tre, con decorrenza dalla firma dell'Accordo e sino al 31 dicembre 2017; potrà essere prorogato oltre tale data per consentire l'ultimazione dei programmi e degli interventi previsti.

ART. 17 – ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente Accordo.

ART. 18 – CONTENUTI

Quanto premesso ed il "Piano di Zona unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate - 2015-2017" (allegato) costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.

ART. 19 – PUBBLICAZIONE

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l'avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma.

ART. 20 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, valgono le norme di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore citate in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Lecco, 11 maggio 2015

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

	COMUNE	SINDACO O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	AIRUNO		
2	BARZAGO		
3	BARZANO'		
4	BRIVIO		
5	CALCO		
6	CASATENOVO		
7	CASSAGO BRIANZA		
8	CERNUSCO LOMBARDONE		
9	CREMELLA		
10	IMBERSAGO		
11	LA VALLETTA BRIANZA		
12	LOMAGNA		
13	MERATE		

14	MISSAGLIA		
15	MONTEVECCHIA		
16	MONTICELLO BRIANZA		
17	OLGIATE MOLGORA		
18	OSNAGO		
19	PADERNO D'ADDA		
20	ROBBIATE		
21	SANTA MARIA HOE'		
22	SIRTORI		
23	VERDERIO		
24	VIGANO'		

	ENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE		
2	ASL LECCO		
3	AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO		
4	PROVINCIA DI LECCO		
5	CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI		
6	PREFETTURA DI LECCO		
7	QUESTURA DI LECCO		
8	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO		

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-2017

AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO

ENTI SOTTOSCRITTORI:

- COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO
- COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO
- AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
- CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
- PROVINCIA DI LECCO
- AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO
- PREFETTURA DI LECCO
- QUESTURA DI LECCO
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO

PREMESSO:

Che l'art. 34 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, prevede che per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un accordo di programma;

Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- il conferimento agli Enti locali della titolarità e responsabilità in merito alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare con l'utilizzo dello strumento del Piano di Zona;
- il trasferimento di risorse agli Enti locali per la realizzazione dei servizi programmati. Tali risorse includono il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Non Autosufficienze, il Fondo Sociale Regionale, altre risorse regionali o sovra regionali, come ad esempio quelle relative al Fondo per la famiglia istituito con DGR 116/2013, e vanno ad aggiungersi a quelle annualmente messe a disposizione dai Comuni sulla base di quanto definito dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, oltre che a quelle attivate sul territorio attraverso la collaborazione con soggetti privati e del privato sociale;
- il riconoscimento e l'agevolazione, da parte degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nell'ambito delle rispettive competenze, del ruolo delle formazioni sociali elencate all'Art. 1 comma 4 della stessa Legge 328/00 nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che la Legge n. 3/2001 – Riforma del Titolo V della Costituzione, mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del sistema dei servizi sociali ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di governo;

Che la Legge Regionale n. 3/2008 definisce e declina il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, che attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. La programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;

Che la Legge del Consiglio Regionale n. 39 del 14 febbraio 2012 introduce che "l'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce di norma la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, in materia di servizi sociali", con l'aggiunta all'art. 18 della Legge Regionale n. 3/2008 del comma 11 bis;

Che le Linee di Indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2941 del 19/12/2014, in coerenza con la Legge n. 328/2000 e con la Legge Regionale n. 3/2008, individuano l'Accordo di Programma quale strumento che regola i rapporti di collaborazione tra Comuni, gli altri Enti pubblici e i soggetti del terzo settore, e richiamano la possibilità per questi ultimi di aderire all'Accordo di Programma su loro richiesta;

Che le già citate Linee di Indirizzo regionali per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 richiamano la necessità di:

- focalizzare l'attenzione sulla ricomposizione delle politiche e degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione, su tre differenti dimensioni:
  - le conoscenze e le informazioni che alimentano le decisioni
  - le risorse impiegate nel sistema di welfare
  - i servizi offerti ai cittadini
- programmare in modo integrato, favorendo una lettura condivisa dei bisogni ed una presa in carico integrata delle persone, avviando i processi di ricomposizione su diversi livelli:
  - tra Comuni dello stesso Ambito
  - tra Ambiti afferenti alla stessa ASL
  - tra Ambiti e ASL, anche grazie all'attività della cabina di regia
  - tra Comuni e altri attori sociali (Enti pubblici, soggetti privati e del privato sociale)
- avviare un processo di ricomposizione anche a livello di governance per favorire i processi di integrazione, con particolare riferimento a:
  - la cabina di regia quale luogo di programmazione, governo e monitoraggio degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni
  - le gestioni associate quale organismo per favorire una idonea integrazione gestionale almeno a livello di Ambito
  - il terzo settore quale soggetto che concorre all'individuazione degli obiettivi e partecipa alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura della persona

- favorire, laddove si verifichino condizioni favorevoli, una programmazione sociale territoriale e quindi a sottoscrivere Accordi di Programma sovra-distrettuali; in questo senso Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più Ambiti afferenti alla stessa ASL;

Che il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, sulla base delle indicazioni regionali, ha approvato il 17 marzo 2015 un "documento di indirizzo per la stesura dei Piani di Zona 2015-2017" che prevede fra l'altro:

- l'approvazione di un unico documento, denominato "Piano di Zona unitario", che evidenzi la necessità di condividere la programmazione a livello provinciale, mantenendo al contempo capitoli specifici sulla programmazione nei tre Ambiti;
- la definizione di un percorso che – nel corso del triennio e con l'accompagnamento di Regione Lombardia – vada a modificare gli assetti di governance per arrivare ad un vero e proprio Piano di Zona unico, con alcuni step intermedi:
  - costituzione di un Ufficio di Piano Unico;
  - utilizzo omogeneo delle risorse regionali nei tre Ambiti;
  - definizione di un nuova governance istituzionale che porti la titolarità della programmazione delle attuali Assemblee ad un unico organismo;
  - eventuale revisione degli attuali modelli di gestione;

  tale percorso dovrà tenere conto delle eventuali modifiche degli assetti territoriali previste dal progetto di riforma sanitaria avviato da Regione Lombardia;
- l'ampliamento dell'area comune, con l'indicazione di includere ulteriori linee di intervento che nel triennio 2012-2014 erano programmate a livello distrettuale, e la ridefinizione organizzativa dell'Ufficio dei Piani, organismo tecnico di supporto alla programmazione sovra-distrettuale;
- la ricomposizione delle risorse all'interno dei singoli Ambiti, con l'obiettivo di una sempre maggiore integrazione, aumentando le risorse programmate e gestite in forma associata rispetto a quelle gestite in forma singola dai Comuni.

Che il ruolo istituzionale di coordinamento relativamente alla programmazione dell'area comune viene affidato al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, allargato ai Presidenti delle Assemblee Distrettuali, che si avvale a tal fine del supporto tecnico dell'Ufficio dei Piani e della Cabina di Regia;

Che le Assemblee Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate hanno approvato il "Piano di Zona unitario degli ambiti di Bellano, Lecco e Merate - 2015-2017" nella seduta congiunta del 11/05/2015, che prevede quali enti capofila per la realizzazione del Piano di Zona:

- Ambito di Bellano: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
- Ambito di Lecco: Comune di Lecco
- Ambito di Merate: Azienda Speciale Retesalute

SI CONVIENE LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA:

ENTI SOTTOSCRITTORI:

- I Comuni di:
  Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre de' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.
- Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino
- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco
- Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
- La Provincia di Lecco
- L'Azienda Ospedaliera di Lecco
- La Prefettura di Lecco
- La Questura di Lecco
- L'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco

ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

I Comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre de' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago:

- **approvano il Piano di Zona 2015-2017** elaborato nel rispetto dei criteri della Legge n. 328/00, della Legge Regione n. 3/2008 (e successive modifiche) e della DGR n. X/2941 del 19/12/2014, Piano che ha valenza programmatoria triennale e che annualmente potrà essere aggiornato rispetto alla definizione delle priorità d'intervento, all'allocazione delle risorse economico – finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di offerta;
- **prendono atto** dei contenuti della programmazione specifica degli Ambiti Distrettuali di Bellano e di Merate, come da capitoli inclusi nel Piano di Zona sopracitato;
- **prendono atto** che gli assetti istituzionali e i rapporti fra gli enti sottoscrittori definiti nel presente Accordo di Programma potranno essere modificati nel triennio, nel contesto del percorso verso il Piano di Zona unico, sulla base di nuovi provvedimenti adottati dalle Assemblee Distrettuali di concerto con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con Regione Lombardia;
- **prendono atto** che i contenuti del presente Accordo di Programma sono stati condivisi in Consiglio di Rappresentanza fra i tre Ambiti, e che i tre Accordi di Programma Distrettuali sono realizzati con una struttura uniforme e con i medesimi contenuti per quanto attiene alla premessa, alle finalità, agli obiettivi sovra-distrettuali;

La sottoscrizione del presente Accordo di Programma ha la finalità di stabilire i ruoli e le collaborazioni fra i diversi soggetti sottoscrittori, al fine di garantire l'attuazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2015-2017.
L'ambito persegue i seguenti obiettivi specifici:

programmare servizi e interventi che consentano ai Comuni di attuare un welfare sostenibile e più efficace;
- definire in modo condiviso modalità di lavoro dei servizi che consentano un'effettiva compartecipazione e responsabilizzazione dei destinatari dell'offerta sociale;
- garantire l'effettiva partecipazione alla programmazione e alle scelte da parte del terzo settore e degli attori del sistema di welfare;
- integrare e coordinare le reti territoriali attraverso l'avvio di percorsi sperimentali di Ambito che consentano occasioni di concreta condivisione, partecipazione e corresponsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

ART. 2 – IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Ferme restando le competenze di ciascun Ente sottoscrittore di cui agli articoli successivi, le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:
- concorrere alla realizzazione degli interventi approvati nel Piano di Zona 2015-2017;
- raccordare ogni atto di intesa in materia sociale e socio-sanitaria alla programmazione dei Piani di Zona, per favorire il superamento della frammentazione e la ricomposizione degli interventi;
- condividere, tramite il Consiglio di Rappresentanza, le strategie di azione comune in occasione di bandi, finanziamenti, che investono direttamente e indirettamente la programmazione sociale e socio-sanitaria;
- coordinare i rispettivi strumenti di programmazione e pianificazione in particolare nella fase di elaborazione dei programmi, al fine di condividere e confrontare la lettura dei bisogni e l'individuazione di possibili priorità;
- garantire la partecipazione, quando necessario in ragione degli argomenti trattati, ai lavori degli organismi di supporto alla programmazione sociale (Ufficio dei Piani e Cabina di Regia;
- assumere gli impegni finanziari stabiliti dal Piano di Zona e, sulla base di determinazioni del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale, valutare le eventuali variazioni;
- dare avvio ad ogni intervento concertato dando atto che i fondi previsti per gli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altre aree d'intervento previste dal Piano di Zona.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

Viene individuato quale Ente capofila dell'Accordo di Programma il Comune di Lecco – Servizi Sociali d'Ambito, a cui spetterà portare a buon fine il presente Accordo di Programma.
L'Ente capofila realizzerà tutti gli interventi necessari per garantire il pieno livello di conoscenza e partecipazione degli Enti firmatari.

ART. 4 – RUOLO E FUNZIONI DELL'ENTE CAPOFILA

Il Comune di Lecco – Servizi Sociali d'Ambito, in relazione al ruolo di capofila a cui è designato, svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari e aderenti all'Accordo di Programma.
Il Comune di Lecco, rappresentato dal Sindaco o suo delegato, ha l'attribuzione di individuare, di concerto con l'Assemblea Distrettuale, le azioni per l'attuazione del Piano di Zona.

Il capofila Comune di Lecco, mediante la propria organizzazione, assicura la funzione di supporto alla programmazione di competenza degli organismi politici distrettuali.
A tale scopo:

- assicura il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- garantisce la partecipazione dei componenti dell'Ufficio di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro interdistrettuali (Ufficio dei Piani, Cabina di Regia, Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale, ecc.);
- garantisce il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle competenze di ciascuno;
- mette a disposizione la propria organizzazione e struttura per le attività dell'Assemblea Distrettuale e dell'Esecutivo Distrettuale, per l'attività dei gruppi di progetto che potrebbero essere organizzati nel corso del triennio;
- gestisce ed amministra le risorse finanziarie assegnate secondo le destinazioni ed i criteri forniti dall'Assemblea Distrettuale o dall'Esecutivo Distrettuale;
- rende conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alle tempistiche indicate dagli organismi politici distrettuali e dall'ASL;
- provvede a fornire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione al fine anche degli adempimenti relativi al debito informativo e secondo le competenze dell'Assemblea Distrettuale;
- provvede al coordinamento e al raccordo delle unità d'offerta le quali, per la realizzazione dei servizi, utilizzano fondi distrettuali;
- predispone gli atti amministrativi per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano di Zona

ART. 5 – FUNZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

La Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino, nell'esercizio del ruolo di governo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali realizzato ai sensi e secondo gli strumenti previsti dalla Legge 328/2000, concorre con competenze tecniche, strumenti e beni al perseguimento degli obiettivi del Piano di Zona. In particolare la Comunità Montana è impegnata a raccordare le proprie funzioni in materia socio-assistenziale con la programmazione d'Ambito, attraverso un costante collegamento con l'Ufficio di Piano e attraverso la partecipazione all'Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Lecco.

ART.6 – FUNZIONI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

In ottemperanza alla DGR n. X/2941 del 19/12/2014 e nell'ambito dello sviluppo di una visione territoriale, l'ASL dovrà operare per garantire la centralità del bisogno e della persona, superare la frammentazione dei servizi e sviluppare le reti territoriali. A tal fine:

- orienta l'attività della Direzione Sociale alla relazione con il territorio;
- fornisce supporto tecnico-amministrativo alle attività del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale per tramite dell'Ufficio Sindaci;
- garantisce la partecipazione dei propri referenti ai lavori della Cabina di Regia, nonché il coordinamento dei lavori della Cabina di Regia stessa;

- favorisce percorsi di razionalizzazione, semplificazione e trasparenza dei percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- favorisce processi di presa in carico garantendo le funzioni relative alla valutazione multidimensionale del bisogno;
- collabora con gli Ambiti per integrare gli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel Piano di Zona;
- coordina gli interventi in materia di conciliazione famiglia – lavoro, in raccordo con la programmazione territoriale;
- programma, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta socio-sanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai Comuni, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- collabora con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità di offerta socio-sanitarie;
- accompagna le sperimentazioni di nuove unità d'offerta mettendo a punto il sistema di regole e gli strumenti necessari secondo le indicazioni regionali;
- esercita, in attuazione delle indicazioni regionali, la vigilanza e il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e socio- sanitarie;
- eroga le risorse dei fondi regionali e nazionali, esercitando le funzioni di verifica e monitoraggio economico del Piano di Zona, in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse;
- acquista le prestazioni socio-sanitarie rese dalle unità d'offerta accreditate;
- gestisce i flussi informativi a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale;
- partecipa, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 7 – FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI LECCO

La Provincia di Lecco, nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona, progetta e realizza – d'intesa con il Consiglio di Rappresentanza, con la ASL e con gli altri enti aderenti - interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, garantendo le connessioni, e il sostegno alla realizzazione di investimenti e interventi innovativi.
La Provincia di Lecco, inoltre, nello specifico:

- garantisce all'Ufficio dei Piani la fruibilità dei dati contenuti nelle proprie banche dati, in particolare l'Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali, l'Osservatorio Provinciale Immigrazione e l'Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, sostenendo la funzione di conoscenza affidata all'Ufficio dei Piani. A seconda dell'evolvere della normativa sull'organizzazione degli Enti Locali si può prevedere il passaggio di titolarità dei dati e dei relativi strumenti informativi per la costruzione e l'organizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali, dalla Provincia agli Ambiti;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per garantire l'accesso alle scuole secondarie di secondo grado degli alunni disabili attraverso il sostegno educativo e i servizi di trasporto;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per l'organizzazione e gestione di interventi in favore dei disabili sensoriali;

- garantisce il raccordo dei propri servizi di avviamento al lavoro con le politiche di contrasto alla disoccupazione ed al disagio sociale messe in atto dai Comuni;
- offre la collaborazione per lo sviluppo della rete delle assistenti familiari anche attraverso le azioni del Centro Risorse Donne
- partecipa, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 8 – FUNZIONI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Compete all'Azienda Ospedaliera il compito di dare risposte adeguate ai bisogni di salute in ambito diagnostico e terapeutico nonché il coordinamento e il raccordo con le strutture dipartimentali che intercettano l'utenza oggetto degli interventi previsti nel Piano di Zona.
L'Azienda Ospedaliera di Lecco nello specifico si impegna a:

- partecipare ad un confronto costante e ad una valutazione continua degli strumenti e interventi dell'integrazione socio-sanitaria, anche per revisionare i protocolli/documenti attualmente in vigore;
- concorrere, sulla base delle proprie competenze alla realizzazione del Piano di Zona in particolare per gli interventi riferiti all'integrazione sociale delle persone in carico ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale, dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza e del Servizio di Neuropsicologia;
- collaborare all'integrazione degli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel Piano di Zona;
- partecipare, quale ente sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma, poste in capo al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

ART. 9 – FUNZIONI DELLA PREFETTURA

La Prefettura di Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce:

- il supporto e il riferimento con il Ministero per l'Interno sulle tematiche dell'immigrazione e delle politiche di asilo e di accoglienza sul nostro territorio in collaborazione con tutti gli Enti Istituzionali;
- il raccordo delle Forze dell'Ordine per l'integrazione fra interventi sociali e sicurezza pubblica;
- la sinergia con gli Enti Locali nelle politiche e nelle azioni di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere.

ART. 10 – FUNZIONI DELLA QUESTURA

La Questura di Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

- raccordo con Enti Locali e altre forze dell'ordine per favorire l'integrazione fra interventi sociali e sicurezza pubblica;
- la sinergia con gli Enti Locali nelle politiche e nelle azioni di tutela dei minori e di contrasto alla violenza di genere.

ART. 11– FUNZIONI DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

L'Ufficio Scolastico Territoriale Lecco, in coerenza con i protocolli già attivi sulle specifiche tematiche, finalizzati a garantire le connessioni tra i servizi e ad integrare i compiti e i ruoli di rispettiva competenza, garantisce la propria collaborazione sui seguenti temi:

- interventi a tutela dei minori;
- progetti di integrazione per studenti disabili;
- progetti di promozione e prevenzione in materia di salute;
- politiche di prevenzione e interventi in risposta al disagio sociale minorile;
- politiche di integrazione dei minori stranieri;
- prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica;
- orientamento scolastico e alla vita lavorativa.

ART. 12 – ORGANI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci supporta la Conferenza dei Sindaci nello svolgimento dei ruoli ad essa assegnati dalla L.R. 33/2009. Inoltre svolge un ruolo di coordinamento fra i tre Ambiti per la programmazione integrata degli interventi a livello sovra-distrettuale. In particolare:

- svolge il ruolo di indirizzo e di governo per la sottoscrizione di accordi e protocolli interistituzionali che riguardino l'intero territorio provinciale;
- supporta la Conferenza nel formulare osservazioni e proposte a Documento di programmazione annuale dell'ASL, in particolare favorendo una sempre maggiore integrazione tra la programmazione sociosanitaria dell'ASL e la programmazione sociale inserita nel Piano di Zona;
- orienta e monitora i Piani di Zona in modo da renderne unitari ed organici i processi di attuazione, soprattutto in relazione ai livelli essenziali di assistenza, facilitando eventuali sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali;
- di concerto con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, svolge ruolo di indirizzo e orientamento delle politiche e degli interventi inseriti nell'area comune del Piano di Zona;
- facilita il coordinamento tra gli Ambiti e il raccordo con la Regione nel percorso avviato verso un Piano di Zona unico, come indicato nel Piano di Zona 2015-2017;
- garantisce la partecipazione dell'Ufficio dei Piani ai lavori della Cabina di Regia;
- assume un ruolo attivo nel coinvolgimento e nel raccordo dei diversi attori, sia istituzionali che privati e del privato sociale, coinvolti nella programmazione e nella realizzazione del Piano di Zona, favorendo la creazione di un welfare territoriale partecipato;
- promuove, d'intesa con la Provincia di Lecco e la ASL, le attività formative e di supporto ai Piani di Zona;
- svolge, di concerto con i Presidenti degli Ambiti, le funzioni di verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma;

UFFICIO DEI PIANI

L'Ufficio dei Piani è l'organismo tecnico di raccordo col Consiglio di Rappresentanza, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste dai Piani di Zona. L'Ufficio dei Piani dovrà promuovere una logica di governo con regole unitarie nell'offerta di servizi sul territorio e una programmazione di profilo provinciale.

L'Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti sottoscrittori e aderenti agli Accordi di Programma per i Piani di Zona, per mettere a tema le progettualità territoriali in materia sociale e portarle ad una visione coordinata e il più possibile integrata. La composizione dell'Ufficio dei Piani, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, è descritta nell'apposito capitolo del Piano di Zona. Tale composizione sarà oggetto di revisione nel corso del triennio, nell'ambito del percorso verso il Piano di Zona unico definito nel Piano di Zona stesso.

CABINA DI REGIA

La Cabina di Regia integrata ASL/Comuni è costituita ai sensi della DGR 326/2013 e successivi provvedimenti, e svolge il ruolo di integrazione strategica tra le politiche sociali dei Comuni e quelle sociosanitarie dell'ASL. È dotata di un protocollo di funzionamento approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 09/12/2014. Ai sensi della DGR X/2941 del 19/12/2014. Svolge le seguenti funzioni in merito al Piano di Zona:

- verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona e ne valuta gli esiti;
- focalizza la programmazione integrata partendo dal tema della conoscenza;
- garantisce la condivisione dei piani operativi di ASL e Ambiti relativi alle misure e ai canali di finanziamento regionali e nazionali;

Il ruolo di integrazione deve essere garantito anche tramite l'utilizzo condiviso di sistemi informativi e di banche dati per la condivisione dei dati e lo scambio informativo sugli utenti in carico.

UFFICIO SINDACI

È costituito presso la ASL di Lecco, in staff alla Direzione Sociale, ed è coordinato da un Responsabile di Ufficio. Svolge funzioni di:

- supporto tecnico e amministrativo alle attività del Consiglio di Rappresentanza, della Conferenza Sindaci e dell'Assemblea di Distretto;
- interfaccia tra i Comuni (e loro organismi di rappresentanza) e la ASL (Direzione Strategica, Dipartimenti e Servizi);
- verifica e monitoraggio delle rendicontazioni economiche dell'Ambito in merito all'attuazione del Piano di Zona che costituiscono debito informativo regionale;
- coordinamento organizzativo dei lavori della Cabina di Regia, come esplicitato nel protocollo di funzionamento approvato dal Consiglio di Rappresentanza Sindaci.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DI LECCO

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci è l'organismo politico di indirizzo e programmazione delle funzioni ed attività socio-assistenziali.

L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci in carica (o loro delegati) dei Comuni appartenenti all'Ambito e aderenti al presente Accordo di Programma. All'Assemblea possono partecipare i

rappresentanti del Terzo settore nominati dall'assemblea locale del Terzo settore (senza diritto di voto).
Spettano all'Assemblea le seguenti competenze:

- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Esecutivo;
- il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona;
- l' individuazione e la scelta delle priorità e degli obiettivi delle politiche distrettuali;
- l'approvazione del documento del Piano di Zona e dei relativi aggiornamenti;
- la verifica della compatibilità impegni/risorse necessarie e del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona;
- l'allocazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali, al Fondo Sociale Regionale e alle quote di risorse autonome conferite per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona e per i servizi svolti dai Servizi Sociali d'Ambito;
- l'approvazione dei criteri per la ripartizione dei fondi assegnati dalla Regione Lombardia ed ogni eventuale altro finanziamento;
- l'approvazione del bilancio di previsione distrettuale e di quello consuntivo;
- l'approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
- l'assicurazione del processo di interazione tra i soggetti operanti sul territorio con particolare riguardo ai Servizi Sociali d'Ambito;
- Gli indirizzi e principi generali per gli affidamenti dei servizi, interventi e attività gestiti dall'Ambito previsti dal presente accordo di programma, dal Piano di Zona o decisi dall'Assemblea;
- La nomina/ratifica del numero dei componenti degli organismi tecnici previsti dal presente accordo di programma.

L'Assemblea è integrata dai seguenti soggetti (senza diritto di voto):

- Provincia di Lecco;
- Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
- ASL della Provincia di Lecco;
- Azienda Ospedaliera di Lecco;
- Rappresentanti del Terzo Settore.

ESECUTIVO DISTRETTUALE

L'Assemblea al fine di garantire una maggiore operatività si avvale di un Esecutivo d'Ambito formato da tre membri nominati dall'Assemblea suddivisi per aree geografiche del territorio, dal Presidente e dal Vice-Presidente dell'Assemblea che mantengono lo stesso ruolo, dal Sindaco del Comune di Lecco o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Lecco o suo delegato, quest'ultimi con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la gestione associata degli interventi oggetto del presente Accordo.
Le funzioni essenziali dell'Esecutivo sono:

- la predisposizione degli atti istruttori per l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;
- l'attuazione degli indirizzi programmatori approvati dall'Assemblea;
- il raccordo con il Consiglio di Rappresentanza attraverso il Presidente;
- i raccordi con l'Ufficio di Piano per dare attuazione agli indirizzi programmatori, con i soggetti del Terzo Settore aderenti al presente Accordo di programma e con gli enti di diritto privato coinvolti nella progettualità territoriale;

- la composizione dei tavoli tematici o di tavoli tecnici progettuali;

All'Esecutivo possono essere invitati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, dell'ASL e del Terzo settore, e ulteriori altri soggetti in ragione delle tematiche all'ordine del giorno.

UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica per l'attuazione del Piano di Zona e per l'esecuzione dei compiti, interventi e servizi comuni affidati all'Ambito; svolge funzioni di consulenza e progettazione sociale e assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Collabora con gli organismi di rappresentanza politica e istituzionale.
L'Ufficio di Piano è pertanto composto da:

a) Coordinatore;
b) Coordinatori dei tavoli d'area tematica;
c) Coordinatore del coordinamento SST;
d) Tre rappresentanti tecnici dei soggetti del Terzo Settore con comprovata esperienza nella rete dei servizi territoriali, non coincidenti con i rappresentanti del terzo settore partecipanti all'Assemblea dei Sindaci;
e) Referenti tecnici dei soggetti istituzionali firmatari il presente AdP in relazione alle tematiche affrontate nelle diverse sedute.

All'Ufficio di Piano compete:

- supportare l'attività dell'Assemblea e dell'Esecutivo in tutte le fasi della programmazione;
- predisporre sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona e le successive modifiche ed aggiornamenti, il piano attuativo annuale;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ASL tramite l'Ufficio Sindaci, per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a livello d'Ambito;
- predisporre gli atti e la documentazione relativa al debito informativo e al monitoraggio in itinere del Piano di Zona;
- predisporre le linee guida per dare attuazione alle leggi di settore;
- attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico conseguenti all'approvazione del piano di zona;
- raccordare stabilmente la propria programmazione con quella degli Uffici di Piano di Bellano e Merate - con particolare riferimento agli interventi previsti dall'area comune dei Piani di Zona - nell'ambito dell'UdPP (Ufficio dei Piani).

L'Ufficio di Piano allargato si riunisce regolarmente a cadenza bimestrale (almeno sei volte l'anno), e in aggiunta su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio di Piano o di uno dei componenti. L'Ufficio di Piano si interfaccia prioritariamente con il Presidente dell'Assemblea Distrettuale e con l'Esecutivo, per la predisposizione degli atti istruttori e per l'attuazione degli indirizzi programmatori.

Come previsto nel Piano di Zona 2015-2017 approvato dall'Assemblea Distrettuale, il coordinatore dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, è tenuto a destinare parte del proprio tempo

lavorativo alle attività di programmazione sovra-distrettuale in seno all'Ufficio dei Piani. Ai sensi della costituzione di un Ufficio di Piano unico a livello provinciale, prevista nel Piano di Zona sopracitato, si prevede nel corso del triennio una ridefinizione dell'Ufficio di Piano e della sua collocazione.

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Il Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali, già previsto nell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Legge 328/2000 – 2009-2011del Distretto di Lecco, ha il fine di promuovere e sostenere concretamente il principio della centralità dei Servizi Sociali comunali nella programmazione d' Ambito. I Comuni, garanti per i propri cittadini, debbono trovare nei Servizi d' Ambito gli strumenti di supporto per un intervento sociale di qualità aderente ai problemi al mandato istituzionale, e vedere riconosciuta la propria funzione di principali interlocutori nella definizione delle proposte e nell'analisi dei problemi e delle soluzioni.

Il Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali, composto dalle Assistenti Sociali dei Comuni e della Comunità Montana dell'Ambito distrettuale di Lecco, viene riconosciuto come spazio di lavoro finalizzato a:

- consultazione e supporto operativo per l'attuazione del Piano di Zona;
- confronto tra i servizi sociali comunali e informazione e raccordo costante con la programmazione e l'attività dei diversi Uffici di Ambito;
- consulenza su tematiche specifiche e supporto alle progettazioni che investono problematiche complesse e trasversali, anche attraverso l'attivazione di reti operative e l'accesso a strumenti e risorse specifiche;
- sviluppo della qualità professionale degli operatori nell'ottica di valorizzare la funzione dei Servizi Sociali di Base come soggetto chiamato a tutelare il progetto sociale e l'ipotesi di intervento, interfaccia fra famiglia e servizi garante del processo di presa in carico della persona.

Spetta al coordinatore Assistente Sociale convocare gli incontri (indicativamente a cadenza mensile), sulla base di un programma di lavoro condiviso con l'Ufficio di Piano.
Il coordinatore ha il compito di fare sintesi dell'attività svolta dal gruppo professionale, di portare nell'Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle risorse territoriali e alla valutazione degli interventi, nonché di proporre iniziative e modalità di intervento anche innovative e sperimentali.

I GRUPPI DI LAVORO

Considerando le linee d'indirizzo della Regione Lombardia, che valorizzano le progettazioni condivise tra diversi attori locali, è strategico attivare gruppi lavoro in grado di proporre sperimentazioni rispondenti ai criteri di finanziamento.
I gruppi di lavoro sono chiamati a sviluppare la connessione di conoscenze, la ricomposizione delle risorse e l'integrazione tra i diversi ambiti di policy attorno ad una problematica.
I gruppi di lavoro sono composti dai diversi attori impegnati sull'area di interesse specifico; la regia è in capo all'Ufficio di Piano che definirà il soggetto che svolgerà il coordinamento di ogni singolo gruppo.

ART. 14 – RUOLO DEL TERZO SETTORE

La rappresentanza del Terzo Settore, come previsto nel documento "Ruolo e partecipazione del terzo settore alla programmazione locale", approvato dal tavolo Provinciale del Terzo settore in data 12/02/2015 e presentato al Consiglio di Rappresentanza del 03/03/2015, ed allegato come appendice al Piano di Zona 2015-2017, prevede un livello provinciale attraverso il Tavolo del Terzo Settore istituito presso l'ASL di Lecco con deliberazione del D.G. ASL di Lecco n. 127/11/03/2010 e integrata con successivi atti. Il livello distrettuale prevede la partecipazione di rappresentanti del Terzo Settore alle Assemblee Distrettuali, senza diritto di voto, con ruolo propositivo e consulenziale a supporto del processo decisionale e di rappresentanti tecnici ai lavori dell'Ufficio di Piano. I Comuni firmatari del presente Accordo si impegnano inoltre a promuovere ulteriori forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore.

ART. 15 – VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Le funzioni di vigilanza, verifica e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma vengono attribuite al Consiglio di Rappresentanza di concerto con i Presidenti degli Ambiti, la Direzione Sociale ASL e la Provincia, e sono svolte a livello congiunto sui tre Accordi di Programma degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate. Per lo svolgimento di queste funzioni il Consiglio di Rappresentanza si avvale – in sede di istruttoria – della collaborazione degli organismi di supporto tecnico (Ufficio dei Piani e Cabina di Regia).
Le azioni di verifica e monitoraggio vengono inserite fra i temi all'ordine del Giorno del Consiglio di Rappresentanza almeno una volta all'anno. Il Consiglio di Rappresentanza relaziona a tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma sugli esiti delle verifiche, anche al fine di concordare azioni migliorative ed eventuali soluzioni da adottare.

ART. 16 – MODIFICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo, potendosi prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi e alla variazione dell'Ente capofila, qualora sia avvenuta con le modalità di cui all'art. 4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere proposte dall'Ente capofila, oltre che dai singoli Comuni e dagli altri Enti firmatari e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 17 – DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi della DGR 2941 del 19/12/2014, la durata dell'Accordo di Programma è fissata in anni tre, con decorrenza dalla firma dell'Accordo e sino al 31 dicembre 2017; potrà essere prorogato oltre tale data per consentire l'ultimazione dei programmi e degli interventi previsti.

ART. 18 – ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo. L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente Accordo.

ART. 19 – CONTENUTI

Quanto premesso ed il "Piano di Zona unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate - 2015-2017" (allegato) costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.

ART. 20 – PUBBLICAZIONE

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l'avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma.

ART. 21– NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, valgono le norme di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore citate in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Lecco, 11 maggio 2015

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

	COMUNE	SINDACO O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	ANNONE DI BRIANZA		
2	BOSISIO PARINI		
3	BULCIAGO		
4	CALOLZIOCORTE		
5	CARENNO		
6	CASTELLO DI BRIANZA		
7	CESANA BRIANZA		
8	CIVATE		
9	COLLE BRIANZA		
10	COSTA MASNAGA		
11	DOLZAGO		
12	ELLO		
13	ERVE		
14	GALBIATE		
15	GARBAGNATE MONASTERO		
16	GARLATE		

17	LECCO		
18	MALGRATE		
19	MOLTENO		
20	MONTE MARENZO		
21	NIBIONNO		
22	OGGIONO		
23	OLGINATE		
24	OLIVETO LARIO		
25	PESCATE		
26	ROGENO		
27	SIRONE		
28	SUELLO		
29	TORRE DE' BUSI		
30	VALGREGHENTINO		
31	VALMADRERA		
32	VERCURAGO		

	ENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO		
2	ASL LECCO		
3	AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO		
4	PROVINCIA DI LECCO		
5	CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI		
6	PREFETTURA DI LECCO		
7	QUESTURA DI LECCO		
9	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LECCO		